

**CONTRIBUTO PERVENUTO DALLA ASSOCIAZIONE
ITALIANA DELLE ORGANIZZAZIONI DI INGEGNERIA,
DI ARCHITETTURA E DI CONSULENZA TECNICO-
ECONOMICA (OICE) ALL'ESITO DELLA
CONSULTAZIONE N.1**

RISPOSTE OICE AL DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE IN MATERIA DI
RIFORMA DEGLI APPALTI E DELLE CONCESSIONI

2. DOMANDE

1) Ordinare, dalla più importante alla meno importante, le seguenti disposizioni a recepimento facoltativo delle Direttive 2014/24/UE (Appalti), 2014/25/UE (Utilities) e 2014/23/UE (Concessioni)

1 = più importante

È possibile attribuire lo stesso punteggio a più disposizioni

| Ordine importanza | Sintesi oggetto disposizioni Direttive | Rif. normativo Direttive |
|-------------------|--|--|
| 1 | Operatori economici | Art. 19 par. 2 appalti; Art. 37 par. 2 utilities; Art. 26 par. 2 concessioni |
| 5 | Appalti e concessioni riservati | Art. 20 par. 1 appalti; Art. 38 par. 1 utilities; Art. 24 concessioni |
| 1 | Regole applicabili alle comunicazioni | Art. 22 par. 4 e 6 appalti; Art. 40 par. 4 e 6 utilities; Art. 29 par. 1 concessioni |
| 5 | Scelta delle procedure | Art. 26 par. 5 appalti |
| 3 | Procedura ristretta | Art. 28 par. 4 appalti |
| 2 | Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione | Art. 32 par. 1 e Art. 26 par. 6 appalti; Art. 44 par. 5 e art. 50 utilities |
| 5 | Cataloghi elettronici | Art. 36 par. 1 appalti; Art. 54 par. 1 utilities |
| 5 | Attività di centralizzazione delle committenze e centrali di committenza | Art. 37 par. 1 appalti; Art. 55 par. 1 utilities |
| 6 | Appalti che coinvolgono amministrazioni aggiudicatrici di Stati membri diversi | Art. 39 par. 2 appalti; Art. 57 par. 2 utilities |
| 1 | Suddivisione degli appalti in lotti | Art. 46 paragrafi 3 e 4 appalti; Art. 65 paragrafi 3 e 4 utilities |
| 5 | Raggruppamento degli avvisi relativi agli appalti aggiudicati | Art. 50 par. 2 appalti; Art. 70 par. 2 utilities |
| 2 | Principi generali (Selezione dei partecipanti) | Art. 56 par. 2 appalti; Art. 76 par. 7 utilities |
| 2 | Motivi di esclusione | Art. 57 appalti, par. 3 e 4; Art. 80, par. 1, c. 3 utilities; Art. 38 concessioni |
| 1 | Elenchi ufficiali di operatori economici riconosciuti e certificazione da parte di organismi di diritto pubblico o privato | Art. 64 par. 1 appalti |
| 1 | Criteri di aggiudicazione dell'appalto | Art. 67 par. 2 appalti; Art. 82 par. 2 utilities |
| 1 | Subappalto | Art. 71 appalti; Art. 88 utilities; Art. 42 concessioni |
| 1 | Affidamento sulla capacità di altri soggetti (Avvalimento) | Art. 63 appalti; Art. 79 utilities |
| 4 | Principi per l'aggiudicazione degli appalti | Art. 76 par. 2 appalti; Art. 93 par. 2 utilities |
| 7 | Appalti riservati per determinati servizi | Art. 77 par. 1 appalti; Art. 94 par. 1 utilities |
| 4 | Recepimento e disposizioni transitorie | Art. 90 appalti; Art. 106 par. 2 utilities |
| Ordine importanza | Sintesi oggetto criterio delega | Rif. normativo DDL |
| 1 | Specifiche disciplina dei servizi sostitutivi di mensa | Art. I, comma I, letto d) |
| | Disciplina applicabile ai contratti sotto soglia e disciplina per l'esecuzione | Art. I, comma I |

| Ordine importanza | Sintesi oggetto disposizioni Direttive | Rif. normativo Direttive |
|-------------------|--|--|
| 1 | Operatori economici | Art. 19 par. 2 appalti; Art. 37 par. 2 utilities; Art. 26 par. 2 concessioni |
| 5 | Appalti e concessioni riservati | Art. 20 par. 1 appalti; Art. 38 par. 1 utilities; Art. 24 concessioni |
| 1 | Regole applicabili alle comunicazioni | Art. 22 par. 4 e 6 appalti; Art. 40 par. 4 e 6 utilities; Art. 29 par. 1 concessioni |
| 5 | Scelta delle procedure | Art. 26 par. 5 appalti |
| 3 | Procedura ristretta | Art. 28 par. 4 appalti |
| 2 | Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione | Art. 32 par. 1 e Art. 26 par. 6 appalti; Art. 44 par. 5 e art. 50 utilities |
| 5 | Cataloghi elettronici | Art. 36 par. 1 appalti; Art. 54 par. 1 utilities |
| 5 | Attività di centralizzazione delle committenze e centrali di committenza | Art. 37 par. 1 appalti; Art. 55 par. 1 utilities |
| 6 | Appalti che coinvolgono amministrazioni aggiudicatrici di Stati membri diversi | Art. 39 par. 2 appalti; Art. 57 par. 2 utilities |
| 1 | Suddivisione degli appalti in lotti | Art. 46 paragrafi 3 e 4 appalti; Art. 65 paragrafi 3 e 4 utilities |
| 5 | Raggruppamento degli avvisi relativi agli appalti | Art. 50 par. 2 appalti; Art. 70 par. 2 utilities |

2) Ordinare, dal più importante al meno importante, i seguenti criteri di delega:

1 = più importante È possibile attribuire lo stesso punteggio a più criteri

| Ordine importanza | Sintesi oggetto disposizioni Direttive | Rif. normativo Direttive |
|-------------------|--|--|
| 1 | Operatori economici | Art. 19 par. 2 appalti; Art. 37 par. 2 utilities; Art. 26 par. 2 concessioni |
| 5 | Appalti e concessioni riservati | Art. 20 par. 1 appalti; Art. 38 par. 1 utilities; Art. 24 concessioni |
| 1 | Regole applicabili alle comunicazioni | Art. 22 par. 4 e 6 appalti; Art. 40 par. 4 e 6 utilities; Art. 29 par. 1 concessioni |
| 5 | Scelta delle procedure | Art. 26 par. 5 appalti |
| 3 | Procedura ristretta | Art. 28 par. 4 appalti |
| 2 | Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione | Art. 32 par. 1 e Art. 26 par. 6 appalti; Art. 44 par. 5 e art. 50 utilities |
| 5 | Cataloghi elettronici | Art. 36 par. 1 appalti; Art. 54 par. 1 utilities |
| 5 | Attività di centralizzazione delle committenze e centrali di committenza | Art. 37 par. 1 appalti; Art. 55 par. 1 utilities |
| 6 | Appalti che coinvolgono amministrazioni aggiudicatrici di Stati membri diversi | Art. 39 par. 2 appalti; Art. 57 par. 2 utilities |
| 1 | Suddivisione degli appalti in lotti | Art. 46 paragrafi 3 e 4 appalti; Art. 65 paragrafi 3 e 4 utilities |
| 5 | Raggruppamento degli avvisi relativi agli appalti aggiudicati | Art. 50 par. 2 appalti; Art. 70 par. 2 utilities |
| 2 | Principi generali (Selezione dei partecipanti) | Art. 56 par. 2 appalti; Art. 76 par. 7 utilities |
| 2 | Motivi di esclusione | Art. 57 appalti, par. 3 e 4; Art. 80, par. 1, c. 3 utilities; Art. 38 concessioni |
| 1 | Elenchi ufficiali di operatori economici riconosciuti e certificazione da parte di organismi di diritto pubblico o privato | Art. 64 par. 1 appalti |
| 1 | Criteri di aggiudicazione dell'appalto | Art. 67 par. 2 appalti; Art. 82 par. 2 utilities |
| 1 | Subappalto | Art. 71 appalti; Art. 88 utilities; Art. 42 concessioni |
| 1 | Affidamento sulla capacità di altri soggetti (Avalimento) | Art. 63 appalti; Art. 79 utilities |
| 4 | Principi per l'aggiudicazione degli appalti | Art. 76 par. 2 appalti; Art. 93 par. 2 utilities |
| 7 | Appalti riservati per determinati servizi | Art. 77 par. 1 appalti; Art. 94 par. 1 utilities |
| 4 | Recepimento e disposizioni transitorie | Art. 90 appalti; Art. 106 par. 2 utilities |
| Ordine importanza | Sintesi oggetto criterio delega | Rif. normativo DDL |
| 1 | Specifica disciplina dei servizi sostitutivi di mensa | Art. 1, comma 1, letto d) |
| 1 | Disciplina applicabile ai contratti sotto soglia e disciplina per l'esecuzione di lavori, servizi e forniture in economia Pubblica e trasparenza delle procedure anche per gli appalti pubblici e i contratti di concessione sotto la soglia | Art. 1, comma 1, letto g) Art. 1, comma 1, lett. ii) |
| 3 | Procedure in materia di protezione civile | Art. 1, comma 1, lett. l) |
| 4 | Riordino e semplificazione disciplina dei contratti relativi ai beni culturali | Art. 1, comma 1, lett. o) |

| Ordine importanza | Sintesi oggetto disposizioni Direttive | Rif. normativo Direttive |
|--------------------------|--|--|
| 1 | Operatori economici | Art. 19 par. 2 appalti; Art. 37 par. 2 utilities; Art. 26 par. 2 concessioni |
| 5 | Appalti e concessioni riservati | Art. 20 par. 1 appalti; Art. 38 par. 1 utilities; Art. 24 concessioni |
| 1 | Regole applicabili alle comunicazioni | Art. 22 par. 4 e 6 appalti; Art. 40 par. 4 e 6 utilities; Art. 29 par. 1 concessioni |
| 5 | Scelta delle procedure | Art. 26 par. 5 appalti |
| 3 | Procedura ristretta | Art. 28 par. 4 appalti |
| 2 | Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione | Art. 32 par. 1 e Art. 26 par. 6 appalti; Art. 44 par. 5 e art. 50 utilities |
| 5 | Cataloghi elettronici | Art. 36 par. 1 appalti; Art. 54 par. 1 utilities |
| ε | Attività di centralizzazione delle committenze e | Art. 37 par. 1 appalti; Art. 55 par. 1 |

3) Indicare eventuali ulteriori criteri di delega (specificando i relativi riferimenti normativi) che si ritengono di particolare rilevanza, nonché ulteriori temi, non inclusi nelle tabelle delle domande 1) e 2), ritenuti particolarmente rilevanti per la definizione della nuova disciplina in materia di appalti e concessioni.

-Criterio lettera oo) sulla valorizzazione della fase progettuale:

Per quanto riguarda la "modellazione elettronica", appare necessario definire modalità gradualistiche di approccio alle metodologie innovative di produzione dei progetti in coordinamento con gli indirizzi degli organismi tecnici europei che ancora oggi non prevedono un obbligo di applicazione di queste metodologie;

- attuare la "drastica limitazione" del contratto di progettazione esecutiva e costruzione" (c.d. appalto integrato) definendo i casi che legittimano l'affidamento, sulla base del progetto definitivo;
- prevedere espressamente il divieto di affidamento dell'appalto integrato sulla base del progetto preliminare;
- prevedere espressamente il divieto di utilizzo del criterio del prezzo più basso negli appalti di servizi di ingegneria e architettura.

-Criterio lettera qq): abolire l'incentivo del 2% per la progettazione interna alle stazioni appaltanti e disciplinarne l'applicazione per le altre attività premiando il raggiungimento di obiettivi legati a costi e tempi.

-Criterio lettera q), n. 2 e criterio z): unificazione delle banche dati e semplificazione AVCPASS sono elementi fondamentali per il funzionamento del documento di gara unico europeo e per la semplificazione amministrativa e conseguente riduzione degli oneri per gli operatori economici.

-Criterio lettera t): per garantire la maggiore omogeneità dei componenti delle stazioni appaltanti risulta essenziale la produzione da parte di ANAC di bandi-tipo, contratti-tipo e linee guida.

-Criterio lettera bb e lettera ll): la riorganizzazione delle funzioni delle stazioni appaltanti sulle fasi di programmazione e, soprattutto, di controllo è del tutto connessa al ruolo del RUP e ai contenuti delle verifiche in sede di esecuzione del contratto che devono essere rese più incisive applicando una impostazione "*project management oriented*" così da introdurre nel mondo delle pubbliche amministrazioni metodologie di controllo dei costi e della qualità.

-Criterio lettera hh): l'introduzione presso l'ANAC dell'albo dei commissari di gara è strumento fondamentale per attuare la trasparenza e la correttezza dell'azione amministrativa e per intemperare qualsiasi distorsione nel settore. E' necessario eliminare ogni possibile interferenza dell'Amministrazione nella scelta dei commissari (prevedere che siano scelti dopo la scadenza dei termini di gara).

-Criterio zz): OCCOITe coniugare l'esigenza di miglioramento delle condizioni di partecipazione alle gare di ingegneria e architettura con quella dell'adeguatezza tecnica, organizzativa e professionale dell'operatore economico, in rapporto alla natura ed entità dell'affidamento.

-Criterio ggg): la disciplina degli affidamenti a terzi da parte dei concessionari deve essere definita nella sua attuazione con opportuna gradualità e chiarendo cosa si debba intendere per procedure ad evidenza pubblica "secondo il diritto dell'unione europea".

- 4) In riferimento ai temi individuati come più rilevanti in risposta alle domande 1), 2) e 3), fornire osservazioni e suggerimenti specifici sui contenuti della nuova disciplina in materia di appalti e concessioni, seguendo lo schema che segue.

a) **Disciplina delle società di ingegneria (art. 90 codice dei contratti pubblici e lettera 90 legge delega)**

Articolo (Definizioni)

.....) "prestatori di servizi di ingegneria e architettura": i professionisti singoli, associati, le società tra professionisti di cui all'articolo, le società di ingegneria di cui all'articolo, i consorzi, i GEIE, raggruppamenti temporanei jì'a i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse .

.) "società di professionisti": le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale; le linee guida di cui all'articolo 1, comma 5 definiscono i requisiti che devono possedere tali società, cui non si applicano le norme previste dalla legge 183/2011 e s. m. e i., nonché dal d.m. 13 febbraio 2013;

.....) "società di ingegneria": le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi; le linee guida di cui all'articolo definiscono i requisiti che devono possedere tali società, cui non si applicano le norme previste dalla legge 183/2011 e s. m e i., nonché dal d.m. 13 febbraio 2013; tali società sono iscritte in un apposito elenco tenuto dall'Autorità nazionale anticorruzione.

Motivazione

Occorre riprodurre nel testo la disciplina delle società di ingegneria che oggi operano in base al riconoscimento giuridico contenuto nell'art. 90, comma 2 del d. lgs 163/2006 confermando e facendo salva questa ventennale disciplina che ha permesso lo sviluppo e la crescita di un settore imprenditoriale, anche in un'ottica di internazionalizzazione delle organizzazioni di ingegneria, di architettura e di *engineering and contracting*. Le norme che si sono successe in questi 20 anni sono minuziosamente dettagliate e precise e si pongono nel pieno rispetto della disciplina civilistica, relativamente allo svolgimento delle attività professionali, quando svolte dalle società. Peraltro diversamente da quanto accade per le società tra professionisti -la disciplina vigente impone alle SDI di nominare un direttore tecnico con almeno 10 anni di esperienza, di iscriversi al Casellario tenuto da ANAC da ormai 15 anni, di indicare nominativamente in offerta il professionista responsabile della prestazione e di stipulare per ogni progetto una polizza a copertura di errori o omissioni progettuali.

Va quindi evitata ogni ipotesi di attrazione nella normativa sulle società tra professionisti -stp (legge 183/2011 e d.m. 9.4.2013, n. 34). La normativa sulle stp risulta infatti estranea alla materia in quanto pensata per colmare un vuoto normativo per le altre professioni che fino al 2011 non avevano alcuna norma di disciplina per lo svolgimento di attività professionale in forma societaria. Infatti, al di là delle ben note differenze esistenti fra SDI (che svolgono anche attività non protette e non riconducibili a quelle svolte da professionisti iscritti all'albo) e stp, è stata la stessa legge 183/2011, all'articolo 10 comma 9, a fare salvi "i diversi modelli societari già vigenti", richiamando implicitamente la disciplina delle società di ingegneria (o di revisione) che adesso rischia di non essere più riprodotta nel decreto delegato.

Infine va rilevato come l'eventuale argomentazione (a favore della soppressione delle norme sulle società di ingegneria) per cui in Parlamento si stanno discutendo norme sulle società tra professionisti (*ddl concorrenza* in seconda lettura al Senato), non abbia alcun pregio sia perché le società tra professionisti sono altro rispetto alle società di ingegneria (che possono svolgere, senza vincoli sul possesso delle quote da parte di professionisti iscritti all'albo, anche attività di produzione di beni e in misura limitata attività professionali), sia perché l'art. 46 del *ddl concorrenza* riguarda i contratti privati delle società di ingegneria.

b) Metodologia di programmazione, progettazione e gestione

Articolo

Metodologie di programmazione, progettazione e gestione (lettera 00. comma 1, mi. 1 legge delega)

1 *La Gestione del Programma e del Progetto deve essere perseguita nell'ambito dello sviluppo del ciclo di vita del progetto stesso, dalle fasi di programmazione e di progettazione sino a quelle di costruzione, di manutenzione e di gestione, preferibilmente tramite il ricorso ad approcci integrati e collaborativi, allo scopo di perseguire obiettivi di economicità, tempestività e trasparenza. La Modellazione e la Gestione Informativa per l'edilizia e le infrastrutture deve consentire l'ottimizzazione dei flussi informativi e rendere, quindi, maggiormente efficace la metodologia della Gestione del Progetto e del Programma.*

2 *Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è tenuto all'emanazione di un atto programmatico finalizzato all'applicazione graduale nel tempo e per importi di un metodo di Modellazione e di Gestione Informativa da parte dei soggetti aggiudicatori; a tale atto programmatico seguirà apposito decreto ministeriale per la definizione delle procedure applicative e di specifiche in conformità con quanto definito dagli organismi tecnici europei.*

3 *Con il metodo di Modellazione e di Gestione Informativa stabilito dal decreto di cui al comma 2, sono altresì definite e aggiornate in modo coerente le buone pratiche delle Stazioni Appaltanti e delle Amministrazioni Concedenti riguardanti la programmazione, il monitoraggio e il controllo della progettazione, dei lavori, della manutenzione e della gestione dei servizi e delle forniture necessari allo sviluppo.*

Motivazione

E' necessario procedere gradualmente all'introduzione delle nuove metodologie di programmazione, progettazione e gestione, tenendo conto di quanto verrà definito in sede di standardizzazione dei modelli; inoltre appare necessario introdurre i principi generali cui tendere nella definizione delle successive norme attuative e di dettaglio che dovranno fare evolvere, sempre con gradualità, il sistema attuale verso l'adozione di processi e metodi più articolati rispetto a quelli attuali.

Progettazione

(lett. 00), comma 1, art. 1 legge delega; artt. 53,90,91 e 93 del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163)

1. La progettazione in materia di lavori pubblici si articola secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in piano di fattibilità tecnica ed economica, in progettazione definitiva e in progettazione esecutiva, ed

| Ordine importanza | Sintesi oggetto disposizioni Direttive | Rif. normativo Direttive |
|-------------------|--|--|
| 1 | Operatori economici | Art. 19 par. 2 appalti; Art. 37 par. 2 utilities; Art. 26 par. 2 concessioni |
| | | Art 20 par 1 annualità- Art 28 par 1 |

è preordinata ad assicurare il soddisfacimento dei fabbisogni della collettività, nonché dei seguenti obiettivi: a) qualità architettonica e tecnico funzionale dell'opera e dei lavori; b) la conformità alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e paesaggistici; c) un limitato consumo del suolo; d) il rispetto dei vincoli idro-geologici e sismici; e) l'efficientamento energetico; f) la compatibilità con le presistenze archeologiche; g) la razionalizzazione delle attività di progettazione e delle connesse verifiche attraverso il

graduale uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture;
h) il coordinamento dell'esecuzione dei lavori.

1 Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, sono approvate le linee guida sulla tecnica della progettazione nelle tre fasi progettuali.

2 Il responsabile del procedimento, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dei lavori da progettare, provvede a indicare gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni fase. E' consentita l'omissione della sola progettazione definitiva purché la progettazione esecutiva contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso e fermo restando che tale accorpamento non ha effetto ai fini della determinazione dell'importo da porre a base di gara.

3 Il piano di fattibilità tecnica ed economica individua tra più soluzioni quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire. Il piano di fattibilità comprende tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma 1 nonché elaborati grafici in scala sufficiente per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori e delle opere da realizzare, ivi compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti dei lavori, e dovrà consentire, ove necessario, l'avvio della procedura espropriativa. Il piano di fattibilità è di norma posto a base di gara per l'affidamento di concessioni di lavori pubblici o di interventi da realizzare in partenariato pubblico-privato (PPP).

4 Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dal responsabile del procedimento e, ove presente, dal piano di fattibilità e contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni.

Il progetto definitivo può essere posto a base di gara di un appalto di progettazione esecutiva e costruzione esclusivamente nei seguenti casi: a) lavori relativi ad opere puntuali la cui componente impiantistica o tecnologica risulti

superiore al 60% del totale dei lavori; b) lavori inerenti la realizzazione di opere lineari il cui corrispettivo sia comunque previsto a corpo.

6. Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare e il relativo costo previsto e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in fOlma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. Il progetto esecutivo deve essere altresì corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita.

Il progetto esecutivo costituisce il livello sul quale di norma si affidano gli appalti di lavori.

Motivazione Si intende semplificare la disciplina dei livelli di progettazione assicurando adeguato approfondimento tecnico e qualitativo al primo *step* progettuale e una corretta remunerazione delle attività anche nell'ipotesi in cui il RUP decidesse di accorpare il progetto definitivo con quello esecutivo. Si attua il criterio di cui alla lettera *cc)* rispetto alla "drastica limitazione" dell'appalto integrato, al divieto di affidamento di appalti sul progetto preliminare e al principio dell'appalto sulla base del progetto esecutivo ("di norma").

d) Modalità di affidamento della progettazione e attività connesse (lettera o legge delega)

Articolo

Affidamento della progettazione e di attività tecnico-amministrative ad essa connesse (art. 91 Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163)

- 1 *Le attività relative alla predisposizione degli elaborati di cui ai commi 4,5 e 6 del precedente articolo e delle attività tecnico-amministrative ad esse connesse, nonché alla direzione dei lavori, al collaudo e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento, sono di norma affidate a prestatori di servizi di ingegneria e architettura di cui all'articolo (definizioni) tramite appalti di servizi; il responsabile del procedimento, previa adeguata motivazione, può prevedere che si proceda all'affidamento tramite concorso di idee e di progettazione quando l'intervento riguardi lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico, conservativo, nonché tecnologico. I soggetti aggiudicatori possono procedere direttamente allo svolgimento delle attività di cui al presente comma a condizione che dispongano di personale di ruolo in possesso di requisiti tecnico professionali almeno pari a quelli che sarebbero richiesti ai predetti prestatori di servizi di ingegneria e architettura, sulla base delle linee guida di cui articolo ... (linee guida MIT-ANAC).*
- 2 *Le progettazioni definitiva ed esecutiva sono di norma affidate al medesimo soggetto salvo che in senso contrario sussistano particolari ragioni, accertate dal responsabile del procedimento. In tal caso occorre l'accettazione, da parte del nuovo progettista, dell'attività progettuale precedentemente svolta. In caso di affidamento di entrambi i livelli di progettazione, l'avvio di quello esecutivo resta sospensivamente condizionato alla determinazione delle stazioni appaltanti sulla progettazione definitiva.*
- 1 *Indipendentemente dalla natura giuridica dell'affidatario, le attività di cui al comma 1, laddove previsto dai vigenti ordinamenti professionali, sono svolte da professionisti iscritti negli appositi albi, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. Deve inoltre essere indicata, sempre nell'offerta, la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche. Le linee guida di cui all'articolo (linee guida MIT-ANAC) definiscono le modalità per promuovere la presenza di giovani professionisti nelle procedure di affidamento di servizi e nei concorsi di idee e di progettazione.*
- 2 *Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento di contratti di progettazione e di costruzione, con o senza gestione, gli affidatari del contratto devono possedere i requisiti tecnici prescritti per lo svolgimento delle attività progettuali; in caso di assenza di tali requisiti procedono all'indicazione in sede di offerta di prestatori di servizi di ingegneria e architettura qualificati, ovvero partecipano alla gara in raggruppamento temporaneo di tipo verticale con detti prestatori.*
- 3 *In tutti gli affidamenti relativi alle attività di cui al presente articolo l'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le attività relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l'esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta comunque impregiudicata la responsabilità del progettista.*
- 4 *Nel caso in cui il valore delle attività di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione superi complessivamente la soglia di applicazione della direttiva comunitaria in materia, l'affidamento diretto della direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione al progettista è consentito soltanto ove espressamente previsto dal bando di gara della progettazione.*
- 5 *Il prestatore di servizi di ingegneria e architettura è tenuto a detenere una polizza professionale generale per la copertura dei danni provocati a terzi derivanti dallo svolgimento della sua attività e, per la sola attività di progettazione, a stipulare una polizza specifica a copertura di errori o omissioni del progetto, che tenga indenne il soggetto aggiudicatore dagli eventuali costi di riprogettazione. Tale polizza specifica è dovuta esclusivamente sul progetto esecutivo posto a base di gara di un appalto o oggetto del contratto di progettazione e di esecuzione dei lavori.*

6 *E' vietato l'affidamento di attività di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo, indagine e attività di supporto a mezzo di contratti a tempo determinato o altre procedure diverse da quelle previste dal presente decreto.*

Motivazione

Si ritiene imprescindibile stabilire la competenza a progettare (pubblica e privata), replicando e aggiornando l'indicazione dell'articolo 90, comma 1 del vigente codice, con l'elencazione dei soggetti (singoli professionisti, società tra professionisti comunque costituite, società di ingegneria, consorzi stabili di società, raggruppamenti temporanei di progettisti, inserendo se possibile anche le reti costituite fra le predette società e i consorzi ordinari di società). E' necessario definire la natura giuridica dei progettisti e i loro requisiti societari (art. 90, comma 2 del vigente codice). Va quindi valutata l'esigenza che i progettisti interni alla P.A. (ancorché non più "incentivati") siano dotati degli stessi requisiti che in base alle linee guida MIT-ANAC saranno richiesti ai progettisti esterni. Va riaffermato il principio dell' unitarietà del progetto con il generale divieto di suddivisione dello stesso (art. 91, comma 4) e il prioritario affidamento della direzione lavori al progettista, nonché il divieto di subappalto della progettazione, già oggi previsto all' art. 91, comma 3 e di affidare la progettazione con procedure diverse (art. 91, comma 8) da quelle previste dal codice (limitando la pratica dei "servizi di supporto alla progettazione", più volte sanzionata da ANAC che peraltro non consente agli affidatari di potere disporre di requisiti da fare valere nelle gare di progettazione).

e) Verifica dei progetti e validazione

Articolo.....

Verifica dei progetti

(lettera qq legge delega; art. 44-59 del decreto Presidente della Repubblica n. 207/2010)

1 *In relazione alle caratteristiche e all'importanza dell'opera il responsabile del procedimento stabilisce criteri, contenuti e momenti di verifica tecnica dei vari livelli di progettazione secondo quanto disposto dalle linee guida di cui all'articolo (linee guida MIT-ANAC)*

2 *Le attività di verifica dei progetti possono essere affidate agli Organismi di ispezione di tipo A, B e C accreditati ai sensi delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020, secondo le procedure stabilite con apposito decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti adottato entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. Fino all'entrata in vigore del predetto decreto si applicano le norme di cui al d. lgs 163/2006 e del dpr 207/2010 inerenti la verifica del progetto.*

3 *Il soggetto incaricato dell'attività di verifica non deve avere alcun interesse diretto o indiretto con il progettista dell'intervento oggetto di verifica e deve essere munito, dalla data di accettazione dell'incarico, di una polizza di responsabilità civile professionale dovuta ad errori od omissioni nello svolgimento della specifica attività di verifica. Nel caso in cui il soggetto incaricato dell'attività di verifica sia coperto da una polizza professionale generale per l'intera attività, detta polizza deve essere integrata attraverso idonea dichiarazione della compagnia di assicurazione che garantisca lo specifico progetto.*

Motivazione

Si attua la lettera qq in ossequio alle norme europee, con rinvio alle linee guida MIT -ANAC.

f) Compensi per la progettazione e fondo incentivante

Articolo.....

Compensi per servizi di ingegneria e architettura e Fondo incentivante per le attività di programmazione e controllo dei soggetti aggiudicatori

(lettera oo della legge delega; artt. 92 e 93 Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163)

1. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori, alla vigilanza, ai collaudi, agli studi e alle ricerche connesse, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio, nonché le spese di pubblicità dei bandi di gara, fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.

2. I soggetti aggiudicatori allegano all'avviso o al bando di gara un documento da cui risultino in maniera dettagliata le modalità di calcolo dei corrispettivi posti a base di gara relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative ad essa connesse determinati ai sensi della normativa vigente. I soggetti aggiudicatori non possono subordinare la corresponsione dei compensi all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata. Nella convenzione stipulata tra il soggetto aggiudicatore e il soggetto affidatario dei servizi di ingegneria e architettura sono previste le condizioni e le modalità per il pagamento dei corrispettivi; in caso di affidamento della progettazione unitamente all'esecuzione dei lavori è previsto il pagamento diretto del progettista da parte del soggetto aggiudicatore. È vietata la redazione di un progetto di opera pubblica a titolo gratuito.

1. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche destinano ad un fondo non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici esclusivamente per le attività di programmazione della spesa, di predisposizione, di controllo e espletamento delle procedure di affidamento e aggiudicazione, di direzione di lavori e di collaudo per consentire l'esecuzione dei lavori nel rispetto del progetto a base di contratto, dei tempi e costi prestabiliti.

2. L'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 3 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, adottati con apposito regolamento, tra il responsabile del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 3 tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. Il regolamento stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi

o dei costi non conformi alle norme del presente Codice. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote premiali dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 3. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.

1. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma ... è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa. Una parte delle risorse può essere utilizzata per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore delle opere pubbliche previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

2. Gli organismi di diritto pubblico possono adottare con proprio provvedimento criteri analoghi a quelli di cui ai precedenti commi del presente articolo.

7. *Tra le spese tecniche da prevedere nel quadro economico di ciascun intervento sono compresi i costi per l'assicurazione del responsabile del procedimento in sede di verifica e validazione delle opere e lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo nonché le spese di carattere strumentale sostenute dalle amministrazioni aggiudicatrici in relazione all'intervento.*

Motivazione

Si ritiene essenziale inserire nell'inciso una disciplina sulle modalità di determinazione dei corrispettivi - che devono essere rese palesi a chi partecipa alla gara - e sulle modalità di consorzio degli stessi

g) Disciplina transitoria concessioni autostradali

Articolo

Disciplina transitoria per le concessioni autostradali

(criterio iii legge delega)

1 *L'obbligo di affidamento di cui alla lettera iii) del comma 1 dell'articolo 1 della legge decorre alla scadenza del ventiquattresimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto.*

2 *La percentuale pari al 80% di cui alla norma citata al comma 1 del presente articolo è calcolata con riferimento al totale complessivo dei contratti di servizi e forniture affidati dalla concessionaria nell'ultimo esercizio, ad esclusione degli affidamenti di cui al comma seguente.*

3 *I contratti di servizi e forniture il cui valore è inferiore o pari a 150.000 euro, devono considerarsi esclusi dall'importo complessivo pari al 100% degli affidamenti.*

4 *Alle procedure ad evidenza pubblica mediante le quali vengono affidati i contratti di servizi e forniture, sono ammesse a partecipare le società che posseggono i requisiti dell' "in house providing".*

Motivazione

Si applica il criterio di delega chiarendo alcuni punti rimasti non definiti in sede parlamentare.

h) Pubblicità e trasparenza nei "settori speciali"

Articolo..... .

Pubblicità e trasparenza per l'affidamento dei contratti nei settori speciali

(lettera g) legge delega)

I soggetti che applicano le disposizioni previste dalle norme europee e nazionali per i cosiddetti settori speciali, sono tenuti agli stessi obblighi di informazione e pubblicità preventiva e successiva previsti per gli altri soggetti aggiudicatori, con particolare riguardo alla tempestiva messa a disposizione dei partecipanti alle gare degli esiti delle procedure di aggiudicazione e degli importi di aggiudicazione. Nei confronti dell'ANAC gli stessi soggetti sono tenuti a fornire ogni altro elemento ritenuto rilevante che verrà definito nelle linee guida di cui all'articolo (MIT-ANAC), con particolare riferimento alle modalità di esecuzione del contratto.

Motivazione

Si ritiene opportuno attuare adeguatamente il criterio della lettera g) della legge delega affinché le posizioni soggettive dei partecipanti alle gare siano tutelate nel rispetto del principio di trasparenza e concorrenza di derivazione europea e allo stesso tempo assicurare un corretto svolgimento delle funzioni di vigilanza da parte dell'ANAC.